



COMUNE DI GUARDAMIGLIO

PROVINCIA DI LODI

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di Prima convocazione

NR. 23 DEL 29/04/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI - ANNO 2025

L'anno duemilaventicinque addì ventinove del mese di Aprile, alle ore 18:00, presso la sala del consiglio, per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Presente	Assente
ROSSETTI GIANCARLO		SI
ZENI ANNAMARIA	SI	
GHIDINI STEFANO	SI	
CHIESA DANIELE	SI	
GRANATA LEOPOLDO	SI	
ARTIOLI PAOLA	SI	

Componente	Presente	Assente
CANEPARI LAURA	SI	
LOMBARDI DONATA	SI	
BERGAMASCHI ELIA	SI	
ROVERSELLI MARIO	SI	
GRANATA PAOLO	SI	

Numero totale **PRESENTI: 10**
ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta il IL SEGRETARIO COMUNALE MARCELLO FAIELLO, Segretario Generale del Comune.

Il sig. DANIELE CHIESA, nella sua qualità di Vice Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC era composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (IMU);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 e che la successiva deliberazione n. 363 del 03/08/2021 li ha definiti, con l'approvazione del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti c.d. MTR-2, per il periodo 2022-2025;
- la deliberazione dell'ARERA n. 389 del 03 agosto 2023 che ha stabilito il metodo ed i coefficienti per l'aggiornamento biennale ordinario per il periodo 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerato che:

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;
- Dato atto che l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Dato altresì atto che la riscossione della tariffa comporta l'applicazione del tributo provinciale per

l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'art. 19 del D.Lgs 504/1992, confermato, per l'anno 2025, dalla Provincia di Lodi nella misura del 5%;

Considerato, che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) ha approvato la deliberazione nr. 363/2021 del 03 agosto 2021, con la quale ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR-2), da applicarsi dal 1° gennaio 2022, in seguito aggiornato con la deliberazione n. 389 del 03 agosto 2023 per l'aggiornamento biennale ordinario per il periodo 2024-2025;

Preso atto che, ai sensi dell'art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Considerata l'approvazione dell'aggiornamento biennale del PEF 2024/2025 con Delibera C.C. n. 14 del 23/04/2024, il quale rappresenta la quantificazione dei costi applicabili per la declinazione tariffaria sull'arco pluriennale che include gli anni 2024/2025;

Richiamata la deliberazione n.386/2023/R/RIF di ARERA del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" la quale ha stabilito, a partire dall'anno 2024, l'applicazione delle disposizioni inerenti i sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani (componente UR1 per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e componente UR2 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi);

Richiamata la deliberazione n. 133/2025/R/rif del 01.04.2025 di ARERA con cui si dà avvio al procedimento finalizzato a definire le modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, sulla base del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (art. 57 bis introdotto dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157) e del successivo D.P.C.M., approvato il 21 gennaio 2025 e attraverso il quale, nelle more della completa definizione del provvedimento, ARERA ha stabilito che, già dal 1 gennaio 2025, tra le quote perequative comprese nella tariffa complessiva del servizio di gestione dei rifiuti debba essere ricompreso un nuovo importo UR3 (in attesa di definizione);

Considerato che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo Fiscale;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative vigenti regolanti la specifica materia;

Dato atto che il Comune di Guardamiglio, che svolge anche il ruolo di Ente Territoriale Competente (ETC), ha ricevuto da parte dei gestori i PEF "grezzi" ai sensi dell'art 7 della delibera ARERA 363/2021/R/RIF;

Considerato che il Piano Economico Finanziario TARI 2024-2025 del Comune di Guardamiglio, elaborato ai sensi del metodo MTR-2 di cui alle deliberazioni ARERA n.363/2021/R/RIF del 03/08/2021 e n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023, corrisponde ad un importo complessivo, per l'anno 2025, di €. **348.214,00** (di cui €. 254.094,00 per Costi Variabili ed €. 94.120,00 per Costi Fissi);

Verificato che (a seguito delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021- parte variabile per un importo pari ad € 23.807,00 per l'anno 2025) il valore del PEF del Comune di Guardamiglio, così come elaborato ai sensi del MTR-2, da considerare ai fini del calcolo delle tariffe, per l'anno 2025 corrisponde ad € **324.407,00** (di cui € 230.287,00 di parte variabile ed € 94.120,00);

Visti i coefficienti scelti come sotto descritto:

UTENZE DOMESTICHE COEFFICIENTI SCELTI

UTENZE DOMESTICHE	Ka (quota fissa)	Kb (quota variabile)		
		Min.	Max.	scelto
Nucleo da 1	0,80	0,6	1	0,6
Nucleo da 2	0,94	1,4	1,8	1,4
Nucleo da 3	1,05	1,8	2,3	1,8
Nucleo da 4	1,14	2,2	3	2,2
Nucleo da 5	1,23	2,9	3,6	2,9
Nucleo da 6	1,3	3,4	4,1	3,4

UTENZE NON DOMESTICHE COEFFICIENTI SCELTI

UTENZE NON DOMESTICHE	Kc QUOTA FISSA			Kd QUOTA VARIABILE		
	Min	Max	Scelto	Min	Max	Scelto
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	0,32	2,6	4,2	2,6
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,67	0,8	0,67	5,51	6,55	5,51
Stabilimenti balneari	0,38	0,63	0,38	3,11	5,2	3,11
Esposizioni, autosaloni, magazzini e depositi, sale attività e divertimento	0,3	0,43	0,3	2,5	3,55	2,5
Alberghi con ristorante	1,07	1,33	1,07	8,79	10,93	8,79
Alberghi senza ristorante	0,8	0,91	0,8	6,55	7,49	6,55
Case di cura e riposo ed accoglienza	0,95	1	0,95	7,82	8,19	7,82
Uffici, agenzie	1	1,13	1	8,21	9,3	8,21
Banche ed istituti di credito studi professionali	0,55	0,58	0,55	4,5	4,78	4,5

Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli	0,87	1,11	0,87	7,11	9,12	7,11
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	1,07	8,8	12,45	8,8
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,72	1,04	0,72	5,9	8,5	5,9
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	0,92	7,55	9,48	7,55
Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	0,43	3,5	7,5	3,5
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,55	4,5	8,92	4,5
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,84	7,42	4,84	39,67	60,88	39,67
Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	3,64	29,82	51,47	29,82
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	1,76	14,43	19,55	14,43
Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	1,54	12,59	21,41	12,59
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,06	10,44	6,06	49,72	86,6	49,72
Discoteche, night-club	1,04	1,64	1,04	8,56	13,45	8,56

Preso atto dei pareri in merito formulati dal responsabile del settore Economico/Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, come risultano dall'allegato inserito nel presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare i coefficienti come nelle tabelle sopra riportate in premessa;
3. Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2025 di cui all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
4. Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, così come risultante dal Piano Finanziario 2024/2025 (aggiornamento biennale) approvato con delibera di C.C. n. 14 del 23/04/2024;
5. Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Lodi nella misura del 5% , dando atto che suddetto tributo provinciale viene riversato secondo le modalità in premessa descritte;

6. Di dare atto che alle tariffe TARI dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani di cui alle deliberazioni n.386/2023/R/RIF di ARERA del 03/08/2023 e n. 133/2025/R/rif del 01.04.2025 di ARERA (come espresso in premessa);

7. Di dare atto che il Responsabile del Servizio provvederà all'invio e alla pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, in base a quanto previsto dalla normativa vigente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, al fine di procedere all'adozione in tempi celeri di tutti gli atti ed i provvedimenti conseguenti;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Daniele Chiesa

IL SEGRETARIO
Marcello Faiello